Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 7 gennaio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

1977

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCXLIV seduta pubblica per martedì 10 gennaio 1978, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Interrogazioni.

2. — Seguito della discussione dei progetti di legge concernenti la riforma sanitaria.

(165)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1977, n. **979.**

Modificazione all'art. 47 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che contiene le norme di esecuzione del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad un decentramento di competenza per quanto attiene la concessione del congedo ordinario;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, è sostituito dal seguente:

« Salve le diverse competenze stabilite da norme di carattere particolare, nelle amministrazioni periferiche i congedi ordinari sono concessi:

a) dagli intendenti di finanza ai titolari o reggenti degli uffici aventi sede nel territorio della provincia;

b) dai titolari degli uffici, o, in caso di loro assenza od impedimento, da chi ne fa le veci, al dipendente personale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1977, n. **980.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Salice Salentino.

N. 980. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Brindisi 1° novembre 1976, integrato con dichiarazioni 23 novembre 1976 e 2 marzo 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Salice Salentino (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1977
Registro 27 Interno, foglio n. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1977, n. **981.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Maria e Niccolò e di S. Stefano, in San Piero a Sieve.

N. 981. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze 1° settembre 1974, integrato con dichiarazione 13 febbraio 1976, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie dei SS. Maria e Niccolò, in frazione Spugnole del comune di San Piero a Sieve (Firenze), e di S. Stefano, in frazione Cornetole dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1977
Registro n. 27 Interno, foglio n. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1977, n. 982.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Istituto salesiano S. Cuore di Maria », in Caserta.

N. 982. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Istituto salesiano S. Cuore di Maria », in Caserta.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1977
Registro n. 27 Interno, foglio n. 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1977, n. 983.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 983. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Coccoz Jeanne ved. Brivio con testamento olografo 21 gennaio 1970, pubblicato in data 24 maggio 1973, n. 43257 di repertorio, n. 4022 di raccolta, a rogito dott. Cipollone Danilo, notaio in Milano, registrato a Milano l'8 giugno 1973, al n. 10387, consistente in titoli azionari e danaro, come risulta dal prospetto della consistenza redatto dal commercialista dott. Egidio Carenini, e in un immobile sito in Milano, via Lattanzio, 77, iscritto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 133739, mappale 14456, il tutto per un valore presunto di L. 21.654.110 pari alla quota di 40/60 spettante alla fondazione.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1977
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 284

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946)

Nel primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 30 dicembre 1977, dove è scritto: « ... relative variazioni — *trasmesso* all'organo regionale di controllo entro la data di entrata in vigore del presente decreto — *approvate* ... », leggasi: « ... relative variazioni — *trasmesse* all'organo regionale di controllo entro la data di entrata in vigore del presente decreto — *approvato* ... ».

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

Approvazione del programma di esame per il concorso di accesso nel ruolo degli aiutanti della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Attesa la necessità di stabilire il programma d'esame per il concorso di accesso nel ruolo del personale degli aiutanti della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, relativo alla revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione che ha espresso il proprio parere nella adunanza del giorno 19 luglio 1977;

Decreta:

Per il concorso di accesso nel ruolo degli aiutanti della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è stabilito il seguente programma di esami:

Prova scritta:

Nozioni elementari di pedagogia applicata ai rapporti della vita familiare.

Prova pratica:

Dattilografia.

Colloquio:

Il colloquio avrà per oggetto la stessa materia della prova scritta ed inoltre:

1) nozioni elementari di legislazione sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni;

2) ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431);

3) nozioni elementari sull'ordinamento politico e amministrativo della Repubblica;

4) nozioni di statistica penitenziaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977
Registro n. 31 Giustizia, foglio n. 1

(13858)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1977.

Determinazione delle modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi agli interventi terapeutici e riabilitativi in materia di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 104, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e gli articoli 95 e 96 della legge stessa;

Ravvisata la necessità, ai sensi della sopracitata disposizione legislativa, di determinare le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi agli interventi terapeutici e riabilitativi in materia di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope;

Considerata l'opportunità, anche in relazione ad obblighi derivanti da accordi internazionali, di una raccolta centrale e di una elaborazione di dati statistici che consentano una valutazione globale dei fenomeni epidemiologici e degli effetti degli interventi preventivi, medici e sociali, ferma restando la competenza regionale per l'elaborazione dei dati;

Decreta:

Art. 1.

Inizio trattamento terapeutico e riabilitativo

L'esercente la professione medica che visita o assiste, sia privatamente che in strutture pubbliche, persona che fa uso non terapeutico di sostanza stupefacente o psicotrope, è tenuto a darne comunicazione al più vicino centro medico e di assistenza sociale, di cui agli articoli 90 e 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel termine di dieci giorni dal primo contatto.

La comunicazione deve essere fatta a mezzo di scheda che contenga i dati del modello *A* allegato al presente decreto.

Sino all'istituzione o identificazione dei centri medici e di assistenza sociale, la comunicazione verrà inviata al comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze o, in caso di non ancora avvenuta costituzione del medesimo, al competente organo regionale.

Art. 2.

Diritto all'anonimato

Qualora l'interessato richieda di avvalersi dell'anonimato ai sensi dell'art. 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il sanitario, dopo aver illustrato l'importanza della raccolta dei dati statistici, lo assicura circa la rigorosa applicazione del segreto professionale e di ufficio. Nel caso di insistenza per l'anonimato, il sanitario raccoglie i seguenti dati che non consentono l'identificazione:

a) iniziali del cognome e nome;

b) sesso;

c) anno di nascita;

d) provincia di nascita;

e) provincia di effettiva residenza.

Se la richiesta di anonimato viene fatta in occasione di ricovero ospedaliero, il sanitario trascrive le generalità del soggetto, quali risultano da documento di identità, in busta chiusa da conservarsi a cura del direttore sanitario, apponendo alla medesima e sulla cartella clinica un numero progressivo.

Art. 3.

Estensione dell'obbligo del segreto professionale

L'obbligo di cui all'ultimo comma dell'art. 92 della legge n. 685/75 si estende agli esperti non aventi rapporto di impiego con il centro, al personale non avente diretto contatto con i tossicodipendenti ed agli assistenti volontari di cui all'art. 93 della legge, nonché ai componenti i comitati regionali e chiunque abbia accesso ai dati per motivi di ufficio.

Art. 4.

Notizie di aggiornamento

Il sanitario che ha in cura un soggetto tossicodipendente è tenuto a trasmettere ogni sei mesi al centro medico e di assistenza sociale, o, in mancanza di questo, al comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, una scheda di aggiornamento che contenga i dati del mod. *A* allegato al presente decreto (allegato *A*). Ove detto comitato non fosse ancora costituito la scheda va inviata al competente organo regionale.

Art. 5.

Fine trattamento

Al termine del trattamento terapeutico e riabilitativo, o nel caso di interruzione del medesimo, il sanitario che assiste un soggetto tossicodipendente ne fa comunicazione, entro dieci giorni, al centro medico e di assistenza sociale, o, in mancanza di questo, al comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, utilizzando una scheda contenente i dati di cui al mod. *B* allegato al presente decreto (allegato *B*).

Art. 6.

Compiti dei centri medici e di assistenza sociale

I centri di cui agli articoli 90 e 92 della legge trasmettono le schede e partecipano eventualmente alla loro elaborazione secondo le modalità che verranno fissate dai comitati regionali di cui agli articoli 90 e 91.

Art. 7.

Relazione semestrale

Il comitato regionale di cui agli articoli 90 e 91, sulla base delle schede ricevute, delle segnalazioni di cui all'art. 104, primo comma, della legge, nonché di eventuali altre indagini, provvede alla codificazione delle schede e compila entro il 28 febbraio ed il 31 agosto di ogni anno una relazione semestrale secondo lo schema riassuntivo allegato (allegato *C*) e lo trasmette al Ministero della sanità ed all'ufficio di cui all'art. 7 della legge. Insieme ai dati verranno trasmesse copie delle schede pervenute durante il semestre per consentire al Ministero della sanità elaborazioni periodiche di dati più approfonditi rispetto a quelli contenuti nel rapporto semestrale.

Il Ministero della sanità tiene conto dei dati suddetti e di quelli di cui all'art. 105 della legge per elaborare la relazione al Parlamento di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 8.

Stampa delle schede

I competenti organi regionali provvedono alla stampa delle schede conformemente agli allegati del presente decreto, curando la distribuzione delle stesse ai centri ed ai sanitari che hanno in cura i soggetti tossicodipendenti.

Art. 9.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

ALLEGATO A

CODICE

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE EPIDEMIOLOGICA
DEI CASI DI FARMACODIPENDENZA
(Legge n. 685/75, articoli 95, 96 e 104)

Regione ....

| T | D | P | A | | | | | | | |

(riservato al Ministero della sanità)

SCHEDA A
(Inizio trattamento o aggiornamento semestrale)

Presentazione prima ammissione [1] riammissione [2] aggiornamento semestrale [3] — 12

Tipo di trattamento ambulatoriale [1] in ricovero [2] — 13

Data di ammissione al trattamento .... — 14–19

Modalità di presentazione — 20

cura volontaria (art. 95) [1]

segnalazione da parte del medico (articoli 95 e 96) [2]

segnalazione semplice da parte della polizia giudiziaria (art. 96) [3] — 21–27

accompagnamento da polizia giudiziaria per intossicazione acuta (art. 96) [4]

segnalazione da autorità giudiziaria in caso di assoluzione ex art. 80 (art. 96) [5] — 28–34

segnalazione da autorità giudiziaria in caso di sospensione della pena (art. 96) [6]

cura coatta disposta dall'autorità giudiziaria (art. 100) [7] — 35

altre [8]

Note .... — 36–40

.... sesso [M] [F] — 41–46
(cognome e nome del soggetto)

(in caso di richiesta di anonimato vedi la nota « A ») — 47–51

Nato/a a .... Prov. .... il ....

Domicilio attuale ....

Attuale stato civile — 52

celibe/nubile [1] coniugato/a [2] vedovo/a [3] separato/a [4]

convivente [5] divorziato/a [6] non fornito [9]

Numero dei figli del soggetto (compresi i deceduti) — 53 54

Situazione di lavoro — 55

mai occupato [1] disoccupato [2] lavora saltuariamente [3]

lavora stabilmente [4] non fornito [9]

CODICE

Abituale professione del soggetto (compresa la professione di studente) |_|_|_|_|_| 56 60

(vedi nota « B ») ....

Grado di istruzione raggiunto |_| 61

analfabeta	1	diploma media superiore	4
diploma elementare	2	laurea	5
diploma media inferiore	3	non fornito	9

Ha interrotto gli studi? (vedi nota « C ») sì 1 no 2 non fornito 9 |_| 62

(in caso affermativo). Ultimo anno di scuola frequentato .... |_| |_| 63 64

Abituale professione del padre (anche se deceduto) |_|_|_|_|_| 65 69

(vedi nota « B ») ....

Abituale professione della madre (anche se deceduta) |_|_|_|_|_| 70 74

(vedi nota « B ») ....

Numero complessivo di fratelli e sorelle del soggetto (compresi i deceduti) .... |_|_| 75 76

Immigrazione della famiglia sì 1 no 2 non fornito 9 |_| 77

(in caso affermativo) |_| 78

prima della nascita del soggetto	1
nei primi 10 anni di vita	2
nei successivi anni di vita	3
non fornito	9

Modalità di assunzione della droga |A|2|

	Tipo di droga (vedi nota « D »)	Gravità della dipendenza (vedi nota « E »)	Età alla prima assunzione	Età all'inizio dell'uso continuativo	Codice
Droga patogena	....	....	....	....	12 13 / 14 / 15 16 / 17 18
Droga secondaria	....	....	....	....	19 20 / 21 / 22 23 / 24 25
Droga terziaria	....	....	....	....	26 27 / 28 / 29 30 / 31 32
Note					

Interventi terapeutici

Ha già ricevuto interventi terapeutici specifici? sì 1 no 2 non fornito 9 |_| 33

In caso affermativo, per quale durata complessiva (mesi)? ....

Quanto tempo è trascorso dall'ultimo intervento (mesi)? .... |_|_| 34 35

CODICE

Tipo di intervento avviato in questa sede (vedi nota « F »)

.... 36 37

.... 38 39

.... 40 41

42 43

Sede in cui è praticato l'intervento 44

ospedale (ambulatorio o in ricovero) [1] ambulatorio pubblico [2]

studio privato [3] istituto di pena o rieducazione [4] altra sede [5]

Cognome e nome del sanitario rilevatore

Tessera ordine dei medici n. .... Prov. 45 50 51 52

Denominazione e indirizzo della sede di rilevazione

Firma del sanitario

....

....

ALLEGATO *B*

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE EPIDEMIOLOGICA
DEI CASI DI FARMACODIPENDENZA
(Legge n. 685/75, articoli 95, 96 e 104)

Regione

T O P B 1 (riservato al Ministero della sanità)

SCHEDA *B*
(Interruzione del trattamento)

Data di ammissione al trattamento 12 17

Data di interruzione del trattamento 18 23

Tipo di trattamento ambulatoriale [1] in ricovero [2] 24

.... (cognome e nome del soggetto) sesso [M] [F] 25 31

(in caso di richiesta di anonimato vedi la nota « A ») 32 38 39

Nato/a a .... Prov. il 40 44

Motivo dell'interruzione 45 50

trattamento completato [1]

trasferimento ad ambulat. pubblico [2]

trasferimento a studio privato [3]

ricovero in ospedale [4]

reclusione in istituto di pena o rieducazione [5] 51

rifiuto della cura o interruzione volontaria [6]

decesso [7]

Note ....

CODICE

Presenza nei liquidi organici di sostanze psicoattive o alcoolemia | _ | 52

non accertata [0] positiva [1] negativa [2]

Epatite | _ | 53

non accertata [0] assente [1] pregressa [2] in atto [3]

Interventi effettuati (vedi nota « F »)

.... per settimane .... | _ | _ | 54 55 | _ | _ | 56 57

.... per settimane .... | _ | _ | 58 59 | _ | _ | 60 61

.... per settimane .... | _ | _ | 62 63 | _ | _ | 64 65

Note ....

Sede in cui è stato praticato l'intervento | _ | 66

ospedale (ambulatorio o in ricovero) [1] ambulatorio pubblico [2]

studio privato [3] istituto di pena o rieducazione [4] altra sede [5]

Cognome e nome del sanitario rilevatore ....

Tessera ordine dei medici n. .... Prov. .... | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 67 72 | _ | _ | 73 74

Denominazione e indirizzo della sede di rilevazione

Firma del sanitario

....

....

Note:

A) Si prega di consigliare l'utente del servizio di non avvalersi della facoltà di anonimato, facendo presente che la registrazione nominativa verrà rigorosamente conservata dalla struttura sanitaria, ove sarà protetta dal segreto professionale e di ufficio. Nel caso di insistenza per l'anonimato, riportare solo le iniziali del cognome e del nome, la provincia di nascita e l'anno di nascita, assegnando inoltre un numero progressivo al caso registrato nell'ambito del servizio che compie la rilevazione.

B) Evitare di scrivere professioni generiche quali artigiano, operaio, ecc.

C) Interrompe gli studi solo se non completa un ciclo scolastico.

D) 00 nessuna
01 eroina
02 morfina
03 oppio e derivati
04 metadone illegale
05 metadone legale
06 altri oppiacei di sintesi con effetti morfino-simili
07 alcool
08 barbiturici
09 altri sedativi, ipnotici tranquillanti
10 anfetamine
11 anoressanti
12 cocaina
13 marijuana/hashish
14 olio di hashish
15 allucinogeni
16 inalanti
99 altri (specificare nelle note)

E) 1 = qualche volta l'anno
2 = qualche volta al mese
3 = qualche volta la settimana
4 = giornalmente

F) Indicare al massimo tre tipi di intervento, scegliendo fra i più importanti:
01 = disintossicazione breve (meno di due settimane) con metadone o farmaci sostitutivi
02 = disintossicazione protratta (oltre le due settimane) con metadone o farmaci sostitutivi
03 = disintossicazione con altri psicofarmaci (specificare)
04 = disintossicazione con farmaci avversivi, es. apomorfina, antabuse (specificare)
05 = psicoterapia individuale
06 = psicoterapia di gruppo
07 = psicoterapia familiare
08 = altre psicoterapie (specificare)
09 = interventi socio-riabilitativi
10 = comunità terapeutica
99 = altri interventi (specificare)

ALLEGATO C

SCHEMA DI RELAZIONE SEMESTRALE DEL COMITATO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE AL MINISTERO DELLA SANITA' E ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTIDROGA DEL MINISTERO DELL'INTERNO (ART. 104 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685).

CENSIMENTO DEI CENTRI DI TRATTAMENTO

Per la prima relazione: presentazione dettagliata dei centri di trattamento esistenti nella regione, specificando per ognuno:

1) denominazione, indirizzo e telefono del centro;
2) cognome, nome e qualifica del responsabile;
3) appartenenza del centro ad una delle seguenti categorie:
a) ospedale identificato ai sensi dell'art. 107;
b) ogni altro ente ospedaliero;
c) ospedale psichiatrico;
d) casa di cura;
e) centro medico e di assistenza sociale (art. 92);
f) altri presidi sanitari pubblici (es. C.I.M. ecc.);
g) ente ausiliario convenzionato (art. 94);
h) altri centri privati non convenzionati;
i) centri presso istituti di rieducazione o pena;
4) numero, qualifica, tempo di lavoro, tipo di rapporto di lavoro del personale addetto al centro;
5) tipo di assistenza prestata.

Per le successive relazioni: comunicare le più importanti variazioni, la chiusura di centri, l'apertura di nuovi centri (dando notizie particolareggiate come per la prima relazione), nuovi convenzionamenti.

SEGNALAZIONI

Segnalazioni dei casi di tossicodipendenza ricevuti nel semestre da fonti sanitarie e da organi di polizia giudiziaria (tabella I).

DATI

Dati riguardanti i ricoveri (tabella II), i soggetti in trattamento (tabella III), le modalità di assunzione della droga patogena (tabella IV), il trattamento (tabella V).

ALTRE NOTIZIE

Interventi di educazione sanitaria nelle comunità. Iniziative di orientamento e aggiornamento del personale.

TABELLA I

REGIONE ....

Riepilogo delle segnalazioni pervenute al comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze nel .... semestre dell'anno ....

Segnalazioni	Ricoveri	Ambulat.	Totale
1. Da enti ospedalieri			
2. Da ospedali psichiatrici . . .			
3. Da case di cura			
4 Da centri medici e di assistenza sociale (art. 92)			
5. Da altri presidi sanitari pubblici			
6. Da enti ausiliari convenzionati (art. 94)			
7. Da istituti di rieducazione o pena			
8. Da medici			
Totale generale . . .			

9. Da organi di polizia giudiziaria (pubblica sicurezza, Arma dei carabinieri, guardia di finanza, ecc.)	

TABELLA II

REGIONE ....

Riepilogo dei dati riguardanti i ricoveri di tossicodipendenti nel .... semestre dell'anno ....

	Numero totale dei ricoveri	Popolazione ricoverata			Degenza media (sul totale dei ricoveri)	Casi di overdose o incidenti di assunzione	Epatiti in atto	Decessi (4)
		Numero dei soggetti con primo ricovero (1)	Numero dei soggetti riammessi (2)	Numero dei soggetti con ricoveri plurimi (3)				
Enti ospedalieri .								
Ospedali psichiatrici .								
Case di cura .								
Totale .								

(1) Soggetti mai ricoverati per tossicodipendenza in ospedali o case di cura della regione.

(2) Soggetti ricoverati per tossicodipendenza una sola volta nel semestre in corso, ma già precedentemente ricoverati per tossicodipendenza in ospedali o case di cura della regione.

(3) Soggetti che hanno avuto più di un ricovero per tossicodipendenza nel semestre in corso, siano o meno già stati precedentemente ricoverati per tossicodipendenza, in ospedali o case di cura della regione.

(4) Specificare a parte per ciascun caso la diagnosi autoptica, ove esistente, allegandone fotocopia.

TABELLA III

REGIONE ....

Dati riguardanti soggetti in trattamento (in ricovero o ambulatoriale) nel .... semestre dell'anno ....

		M	F	Totale
Numero dei soggetti in trattamento (in ricovero o ambulatoriale)				
Età media				
Età minima/massima				
Presenza di immigrazione familiare				
Modalità di presentazione	cura volontaria o present. spontanea			
	segnal. da parte del medico (artt. 95-96)			
	segnal. sempl. da poliz. giudiz. (art. 96)			
	accomp. da pol. giud. per int. ac. (art. 96)			
	segn. da aut. giud. assol. ex art. 80 (art. 96)			
	segn. da aut. giud. sosp. della pena (art. 96)			
	cura coatta da aut. giud. (art. 100)			
	altre			
Situazione di lavoro	mai occupato			
	disoccupato			
	lavora saltuariamente			
	lavora stabilmente			
	non fornito			
Grado di istruzione raggiunto	analfabeta			
	elementare			
	media inf.			
	media sup.			
	università			
	non fornito			

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Professione dei soggetti (1)	Maschi								
	Femmine								
Professione del padre									
Professione della madre									

(1) Classificazione delle professioni in gruppi secondo ISTAT 1971-72.

TABELLA IV

REGIONE ....

Dati riguardanti le modalità di assunzione della droga patogena nel .... semestre dell'anno ....

DROGA PATOGENA	**Numero dei soggetti**		Media della gravità della dipendenza (1) (*)		Età media alla prima assunzione (*)		Età media **all'inizio dell'uso continuat.** (*)	
	M	F	M	F	M	F	M	F
Eroina								
Morfina								
Oppio e derivati								
Metadone illegale . .								
Metadone legale								
Altri oppiacei di sintesi con effetti morfino-simili								
Alcool								
Barbiturici								
Altri sedativi, ipnotici tranquillanti								
Anfetamine								
Anoressanti								
Cocaina								
Marijuana/Hashish								
Olio di hashish								
Allucinogeni								
Inalanti								
Altri (2)								

(1) Usare numeri da 1 a 4 nel senso indicato dalla nota « E » della scheda *A*
(2) Specificare con note a parte sostanze di importanza numericamente rilevante o finora poco conosciute.
(*) Riportare i numeri fino a due decimali.

TABELLA V

REGIONE ....

Dati riguardanti i motivi di interruzione del trattamento e gli interventi effettuati (scheda B)

nel .... semestre dell'anno ....

Numero dei soggetti in trattamento: maschi .... femmine ....

Motivi dell'interruzione del trattamento	In ricovero		Ambul.		Totale	
	M	F	M	F	M	F
Trattamento completato						
Trasfer. ad ambulatorio pubblico						
Trasfer. a studio privato						
Ricovero in ospedale						
Reclusione in istit. di pena o rieduc.						
Rifiuto della cura o interruz. volont.						
Decesso						

Interventi effettuati (1)	In ricovero		Ambul.		Totale	
	M	F	M	F	M	F
Disintoss. breve con metadone o farmaci sostitutivi						
Disintoss. protratta con metadone o farmaci sostitutivi						
Disintoss. con altri psicofarmaci						
Disintoss. con farmaci avversivi						
Psicoterapia individuale						
Psicoterapia di gruppo						
Psicoterapia familiare						
Altre Psicoterapie						
Interventi socio-riabilitativi						
Comunità terapeutica						
Altri interventi						

(1) Indicare per ogni soggetto tutti i tipi di intervento effettuati.

(13756)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Sostituzione di un membro supplente della federazione regionale degli agricoltori in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1976, con cui è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota datata 29 ottobre 1977, con cui l'ufficio regionale del lavoro di Roma fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il signor Mariano Gosi, rappresentante supplente della federazione regionale degli agricoltori, trasferito ad altra sede, con il sig. Osvaldo Allegrini;

Decreta:

Il sig. Osvaldo Allegrini è nominato membro supplente, in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, quale rappresentante della federazione regionale degli agricoltori, in sostituzione del sig. Mariano Gosi, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(110)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1976 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota n. 18060/E/B del 31 ottobre 1977, con cui l'ufficio provinciale del lavoro di L'Aquila fa presente la necessità di nominare, quale presidente della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila, in sostituzione del dott. Francesco Petruzzelli, destinato ad altri incarichi, il dott. Alberto Anitori, attuale reggente dell'ufficio provinciale del lavoro di L'Aquila;

Decreta:

Il dott. Alberto Anitori è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila, in sostituzione del dott. Francesco Petruzzelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(114)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1977.

Rinnovo della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1949, con il quale il consorzio interprovinciale per l'ortofrutticoltura di Napoli e Caserta venne trasformato in consorzio fitosanitario obbligatorio;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1962, con il quale la durata del consorzio predetto è stata prorogata a tempo indeterminato;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale è stata nominata la commissione amministratrice del consorzio stesso;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo della commissione medesima;

Sentite le organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta:

a) il direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Napoli;

b) i capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Napoli e di Caserta;

c) l'avv. Marcello Daniele, il dott. Alessandro Pasca ed il sig. Lorenzo Bevilacqua, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) l'avv. Armando Izzo, il sig. Natale Verde, il sig. Nicola Numeroso, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) il sig. Giuseppe Mottola, il geom. Raffaele Marrandino ed il per. agr. Carlo D'Angelo, in rappresentanza dei mezzadri o coloni;

f) il dott. Erennio Nappi ed il per. agr. Agostino Sperandeo, tecnici agricoli designati, rispettivamente, dal consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e dal collegio dei periti agrari di Napoli.

Art. 2.

L'avv. Armando Izzo e il geom. Raffaele Marrandino sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del consorzio predetto.

Roma, addì 9 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(13743)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1977.

Costituzione della riserva naturale « Isola di Montecristo » in « riserva biogenetica ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1971, emanato di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per la marina mercantile col quale l'isola di Montecristo, facente parte dell'arcipelago toscano nel comune di Portoferraio (provincia di Livorno) è costituita in « riserva naturale »;

Tenuto conto della risoluzione n. 17 in data 15 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa alla « rete europea di riserve biogenetiche » e cioè di un sistema europeo di riserve naturali sottoposte ad un regime analogo a quello a cui già sono sottoposte le riserve dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, da costituire al fine di proteggere differenti tipi di habitat, biocenosi ed ecosistemi caratteristici dell'Europa, tipici, unici, rari o in pericolo, garantendone l'equilibrio biologico e quindi la conservazione, il potenziale, la diversità genetica e la rappresentatività, e mettendoli a disposizione della ricerca biologica;

Considerato che le organizzazioni internazionali interessate alla protezione della natura, nelle loro risoluzioni, raccomandazioni e progetti di convenzione, chiedono costantemente un coordinamento, sia a livello nazionale, che a livello internazionale, delle politiche ambientali, soprattutto per quel che riguarda la costituzione e la gestione delle aree protette di interesse naturalistico e dei sistemi di tali aree e che tale esigenza è stata esplicitamente affermata anche nelle dichiarazioni conclusive della conferenza dell'ONU di Stoccolma sull'ambiente (Stoccolma: 5-16 giugno 1972) e nell'atto finale della conferenza di Helsinki sulla sicurezza e cooperazione in Europa (Helsinki e Ginevra: 3 luglio 1973-1° agosto 1975);

Vista la proposta a tale fine formulata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con atto di delibera n. 20/74 del 1° dicembre 1976;

Decreta:

La riserva naturale Isola di Montecristo, citata nelle premesse, è a disposizione del Consiglio d'Europa per l'inclusione nella «rete europea di riserve biogenetiche».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per la marina mercantile
LATTANZIO

(47)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1977.

Integrazione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e 5 settembre 1975, n. 549, che ne ha modificato la denominazione in « Ente autonomo per le fiere di Padova » ed approvato il vigente statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'Ente organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 22 luglio 1975, concernente la nomina, per tre esercizi finanziari, del collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Visto il telegramma del 25 novembre 1977, con il quale la regione Veneto ha comunicato la designazione del proprio rappresentante nel collegio dei revisori dell'Ente predetto;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'integrazione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente sopraindicato con il rappresentante della regione Veneto, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ronconi è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo denominato « Ente autonomo per le fiere di Padova », con sede in Padova, in rappresentanza della regione Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(13738)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1977.

Costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Vista la nota n. 10764 del 22 novembre 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipula-

zione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalla giunta regionale e dalle associazioni sindacali di categoria, su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Aosta, la commissione regionale per la mobilità della manodopera, composta dai signori:

p.i. Gino Scollica, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

dott. Giacomo Covais, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, vice presidente, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza;

dott. Oreste Marcoz, dott. Luigi Reggio e dott. Nicolò Tambosco, rappresentanti della regione, membri effettivi;

dott. Mario Marconi, dott. Carlo Lyabel e dottor Giorgio Boglione, rappresentanti della regione, membri supplenti;

Aldo Cottino, Raffaele Statti, Giorgio Migliorini, Italo Paramatti e Sebastiano Navarretta, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Felice Roux, Enzo Mancuso, Romolo Cavallini, Adriano Cattani e Oreste Santin, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Efisio Noussan, dott. Alfredo Barzaghi e Giuseppe Rollone, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

geom. Aroldo Franco Gomiero, dott. Pierangelo Rossi e geom. Enzo Meggiolaro, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13674)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1977.

Integrazione del comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con legge 11 marzo 1953, n. 159, che istituisce la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa suddetta;

Visti i decreti ministeriali 12 giugno e 18 ottobre 1976, relativi alla costituzione del comitato amministrativo della Cassa per il triennio 1976-78;

Considerato che ai sensi dell'art. 71, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il comitato è integrato da due rappresentanti delle regioni, su designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Viste le designazioni formulate dalla anzidetta commissione nell'adunanza del 16 novembre 1977;

Decreta:

Il sig. Mario Belardinelli e il dott. Angelo Monfredi sono nominati componenti del comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina, in rappresentanza delle regioni e per il restante periodo del triennio 1976-78.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(13675)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1977.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo mostre piacentine, in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto e 10 luglio 1974, n. 475, che ne ha modificato alcuni articoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'Ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 11 giugno 1971, concernente la nomina per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'Ente stesso;

Ritenuta la necessità di rinnovare il collegio stesso;

Viste le designazioni delle amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza, è composto dai seguenti membri:

Presidente:

Bartholini dott. Lorenzo, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Membri:

Bussoletti dott. Oscar, designato dal Ministero del tesoro;

Callori dott. Carlo, designato dalla regione Emilia-Romagna;

Milani prof. Pietro, designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza;

Fugazza dott. Tito, designato dall'amministrazione provinciale di Piacenza;

Rebecchi Eugenio, in rappresentanza del comune di Piacenza.

I membri del collegio durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(13739)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2731/77 della commissione, del 9 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2732/77 della commissione, del 9 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2733/77 della commissione, dell'8 dicembre 1977, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2734/77 della commissione, dell'8 dicembre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2735/77 della commissione, del 9 dicembre 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'ufficio dei soccorsi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi.

Regolamento (CEE) n. 2736/77 della commissione, del 9 dicembre 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato all'ufficio dei soccorsi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2737/77 della commissione, del 9 dicembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 537/70, che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore.

Regolamento (CEE) n. 2738/77 della commissione, del 9 dicembre 1977, recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 2739/77 della commissione, del 9 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2320/74 per quanto riguarda il termine per l'esportazione delle carni bovine d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2740/77 della commissione, del 9 dicembre 1977, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2741/77 della commissione, del 9 dicembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2742/77 della commissione, del 9 dicembre 1977, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2685/77 della commissione recante sospensione delle importazioni di calamari congelati.

Regolamento (CEE) n. 2743/77 della commissione, del 9 dicembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2311/77 relativo alla vendita, ad un prezzo fissato in anticipo, di conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2744/77 della commissione, del 9 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 316 *del* 10 *dicembre* 1977.

(145/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giancarlo Ligabue console onorario di Svezia a Venezia (nuova circoscrizione).

(13695)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Prata Principato Ultra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977 il comune di Prata Principato Ultra (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.835.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(1/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Liquidazione di indennizzo risarcitorio relativo a terreni espropriati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria

Con decreto del primo dirigente 16 dicembre 1977, n. 18497, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1977, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 305, è stato liquidato, ai sensi dell'art. 2-*terdecies* della legge 4 agosto 1971, n. 592, nella misura di L. 24.533.750 (ventiquattromilionicinquecentotrentatremilasettecentocinquanta) l'indennizzo risarcitorio dovuto a favore della ditta Massimiliana Saraceni in Ricci in forza di transazione conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 6 settembre 1952, n. 1438 e 27 dicembre 1952, n. 3843, con i quali fu disposta, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, l'espropriazione di terreni in comune di Orbetello nei confronti della ditta Saraceni Filippo.

La predetta somma viene corrisposta in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per il valore nominale arrotondato di L. 24.530.000 (ventiquattromilionicinquecentotrentamila) ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(53)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 16 novembre 1977, concernente aggiunta di sinonimi alle denominazioni di varietà di specie ortive iscritte nel registro delle varietà, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 7 dicembre 1977, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

sotto la voce specie e varietà, in corrispondenza di « Fagiolo nano », dove è scritto: « *topo* crop », leggasi: « *top* crop »;

sotto la voce specie e varietà, in corrispondenza di « indivia scarola », dove è scritto: « *bub ikopf* », leggasi: « *bubikopf* »;

sotto la voce specie e varietà, in corrispondenza di « Lattuga », dove è scritto:

« a foglia di quercia	lattughino da taglio a foglia
australiana gialla	riccie bionde a seme nero da cogliere riccia gialla »,

leggasi:

« a foglia di quercia	lattughino da taglio a foglia riccie bionde a seme nero
australiana gialla	da cogliere riccia gialla ».

(54)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 3 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	866,95	866,95	866,25	866,95	866,90	866,90	867,05	866,95	866,95	866,95
Dollaro canadese .	793,80	793,80	794,75	793,80	793,80	793,80	793,70	793,80	793,80	793,80
Franco svizzero	444,13	444,13	441,95	444,13	442,85	444,10	442,40	444,13	444,13	444,10
Corona danese . . .	150,70	150,70	150,50	150,70	150,52	150,65	150,68	150,70	150,70	150,70
Corona norvegese . .	170,91	170,91	170 —	170,91	170,50	170,90	170,60	170,91	170,91	170,90
Corona svedese .	187,32	187,32	187 —	187,32	187,10	187,30	187,40	187,32	187,32	187,30
Fiorino olandese .	385,64	385,64	385 —	385,64	385,10	385,65	386 —	385,64	385,64	385,60
Franco belga	26,603	26,603	26,63	26,603	26,60	26,25	26,61	26,603	26,603	26,60
Franco francese .	186,42	186,42	186,70	186,42	186,20	186,40	186,75	186,42	186,42	186,40
Lira sterlina	1684,30	1684,30	1687,50	1684,30	1683,50	1684,25	1684,70	1684,30	1684,30	1684,30
Marco germanico . .	416,89	416,89	416,50	416,89	415,87	416,85	416,75	416,89	416,89	416,85
Scellino austriaco . .	57,902	57,902	58 —	57,902	57,98	57,85	57,90	57,902	57,902	57,90
Escudo portoghese .	21,84	21,84	21,80	21,84	21,90	21,80	21,90	21,84	21,84	21,84
Peseta spagnola .	10,768	10,768	10,79	10,768	10,90	10,75	10,80	10,768	10,768	10,76
Yen giapponese	3,65	3,65	3,64	3,65	3,65	3,72	3,658	3,65	3,65	3,65

Media dei titoli del 3 gennaio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,100
Redimibile 3,50 % 1934	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	94,425
» 5 % (Ricostruzione)	95,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,325
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	94,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	82,425
» 5,50 % » » 1968-83 . .	77,025
» 5,50 % » » 1969-84 .	75,325
» 6 % » » 1970-85 . . .	76,375
» 6 % » » 1971-86 . .	71,850
» 6 % » » 1972-87 . .	74,550
» 9 % » » 1975-90 . .	73,400
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	78,975
» 9 % » » 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) . . .	98,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	94,200
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	87,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	77,825
» poliennali 7 % 1978	98,750
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,750
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,750
» » 9 % 1980	93,500
» » 10 % 1981	93,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 gennaio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	867 —
Dollaro canadese	793,75
Franco svizzero	443,265
Corona danese	150,69
Corona norvegese	170,755
Corona svedese	187,36
Fiorino olandese	385,82
Franco belga	26,606
Franco francese	186,585
Lira sterlina	1684,50
Marco germanico	416,82
Scellino austriaco	57,901
Escudo portoghese	21,87
Peseta spagnola	10,784
Yen giapponese	3,654

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 4 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	861,10	861,10	861,05	861,10	861,20	861,10	861 —	861,10	861,10	861,10
Dollaro canadese .	788,25	788,25	789 —	788,25	788,50	788,25	788,05	788,25	788,25	788,25
Franco svizzero . .	449,50	449,50	448,50	449,50	449 —	449,41	448,60	449,50	449,50	449,50
Corona danese . .	151,08	151,08	151,05	151,08	150,90	151,08	151,15	151,08	151,08	151,08
Corona norvegese . .	170,82	170,82	170,50	170,82	170,90	170,80	170,80	170,82	170,82	170,80
Corona svedese .	187,25	187,25	187 —	187,25	187,17	187,20	187,20	187,25	187,25	187,25
Fiorino olandese . .	385,91	385,91	386 —	385,91	386,20	385,90	386,25	385,91	385,91	385,90
Franco belga .	26,79	26,79	26,75	26,79	26,75	26,65	26,68	26,79	26,79	26,79
Franco francese	186,35	186,35	186,50	186,35	186,30	186,30	186,67	186,35	186,35	186,35
Lira sterlina . .	1703,30	1703,30	1706,50	1703,30	1703,05	1703,25	1702,40	1703,30	1703,30	1703,30
Marco germanico .	417,21	417,21	417 —	417,21	416,65	417,20	417 —	417,21	417,21	417,20
Scellino austriaco .	57,935	57,935	58 —	57,935	58 —	57,90	58,08	57,935	57,935	57,93
Escudo portoghese . .	22,10	22,10	21,90	22,10	22 —	22,08	22 —	22,10	22,10	22,10
Peseta spagnola . .	10,769	10,769	10,77	10,769	10,76	10,75	10,78	10,769	10,769	10,76
Yen giapponese .	3,643	3,643	3,67	3,643	3,64	3,62	3,642	3,643	3,643	3,64

Media dei titoli del 4 gennaio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,075
Redimibile 3,50 % 1934	—
» 3,50 % (Ricostruzione)	94,950
» 5 % (Ricostruzione)	94,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,175
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	94,900
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	82,650
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	77,250
» 5,50 % » » 1969-84 . .	75,350
» 6 % » » 1970-85 . .	76,300
» 6 % » » 1971-86 . .	71,825
» 6 % » » 1972-87 . . .	71,950
» 9 % » » 1975-90 .	73,400
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	78,975
» 9 % » » 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) . . .	98,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	94,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	87,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	77,975
» poliennali 7 % 1978	98,575
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,750
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,150
» » 9 % 1980	93,475
» » 10 % 1981	93,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 gennaio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	861,05
Dollaro canadese . .	788,15
Franco svizzero .	449,05
Corona danese . .	151,115
Corona norvegese .	170,81
Corona svedese . .	187,225
Fiorino olandese	386,08
Franco belga	26,785
Franco francese	186,51
Lira sterlina	1702,85
Marco germanico	417,105
Scellino austriaco	57,992
Escudo portoghese	22,05
Peseta spagnola	10,771
Yen giapponese	3,642

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 3, del 6 dicembre 1977, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

(*Bando n.* 201.4.10)

Scadenza 24 febbraio 1978 Bando di concorso a ventotto borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche Discipline mediche (per i laureati dal 1° gennaio 1976 alla data di scadenza del bando).

(*Bando n.* 201.4.11)

Scadenza 14 febbraio 1978 Bando di concorso a ventotto borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche Discipline mediche (per i laureati dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1975).

(*Bando n.* 201.4.12)

Scadenza 24 febbraio 1978 Bando di concorso a ventotto borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche Discipline biologiche (per i laureati dal 1° gennaio 1976 alla data di scadenza del bando).

(*Bando n.* 201.4.13)

Scadenza 4 febbraio 1978 Bando di concorso a ventotto borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche Discipline biologiche (per i laureati dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1975).

(*Bando n.* 201.5.7)

Scadenza 4 febbraio 1978 Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie Scienze della terra.

(*Bando n.* 201.6.14)

Scadenza 4 febbraio 1978 Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

(*Bando n.* 203.6.16)

Scadenza 14 febbraio 1978 Bando di concorso a nove borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

(*Bando n.* 203.10.14)

Scadenza 14 febbraio 1978 Bando di concorso a cinque borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(8)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a trenta posti di aiutante in prova nel ruolo del personale degli aiutanti della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per i minorenni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena e l'annessa tabella relativa al ruolo degli aiutanti della carriera esecutiva;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 20 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1974, tenuto conto dei posti accantonati ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e delle riserve dei posti a favore dei sottufficiali e degli invalidi, risultavano disponibili trenta posti nel ruolo degli aiutanti;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, col quale è stabilito che «le singole amministrazioni possono bandire i concorsi pubblici per le relative assunzioni di personale nell'anno 1975»;

Accertato che in detto decreto sono compresi i trenta posti del ruolo degli aiutanti sopra indicati;

Considerato che si rende necessario, per le attuali esigenze di servizio, indire il relativo concorso;

Ritenuto che per fissare il diario della prova scritta, alla quale possono partecipare soltanto i candidati che hanno superato la prova attitudinale prevista dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, occorre necessariamente attendere l'esito di detta prova;

Considerato pertanto che tale diario sarà stabilito con successivo decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a trenta posti di aiutante in prova (parametro 120) nel ruolo del personale degli aiutanti della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio IV, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

11) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, da uno dei pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni sopradescritte circa il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Non saranno, inoltre, ammessi al concorso, gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine stabilito.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale, in prove culturali e in una prova pratica di dattilografia.

La prova attitudinale precede la prova scritta e consiste nella compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di aiutante nel settore minorile; l'esito favorevole della prova attitudinale è condizione di ammissibilità alle prove culturali, che si articolano in una prova scritta ed in un colloquio.

La prova scritta ha per oggetto:

nozioni elementari di pedagogia applicata ai rapporti della vita familiare.

Il colloquio avrà per oggetto la stessa materia della prova scritta ed inoltre:

1) nozioni elementari di legislazione sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge di conversione 27 maggio 1935, n. 835, dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802 e dalla legge 25 luglio 1956, n. 888);

2) ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431);

3) nozioni elementari sull'ordinamento politico e amministrativo della Repubblica;

4) nozioni di statistica penitenziaria.

La prova pratica di dattilografia consiste nella scrittura, sotto dettatura, di un brano, scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di circa ottanta parole al minuto e si svolgerà congiuntamente al colloquio.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, composta a termine dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Gli esami del concorso si svolgeranno nella sede e nei giorni che saranno indicati con successivo decreto ministeriale. Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e, inoltre, sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della data di tale prova, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima.

Il colloquio e la prova pratica non s'intenderanno superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonché di quelle contenute nella legge 10 ottobre 1962, n. 1494.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica, che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonché quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio IV, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 7.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio IV, nel termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito a presentarli, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente.

Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre alla esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non sono richiesti ai concorrenti di sesso femminile.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 8, tutti in carta bollata:

1) titolo di studio di cui all'art. 8, n. 1);

2) certificato medico, di cui all'art. 8, n. 6);

3) dichiarazione di cui all'art. 8, n. 7);

4) copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, tutti in carta bollata, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 8:

1) titolo di studio, di cui all'art. 8, n. 1);

2) estratto dell'atto di nascita, di cui all'art. 8, n. 2);

3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui all'art. 8, n. 5);

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui si aspira;

5) dichiarazione di cui all'art. 8, n. 7).

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista un ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 10.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, con decreto ministeriale, aiutanti in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (parametro 120).

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova un corso di formazione.

Compiuto il periodo di prova, della duarata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 29 agosto 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1977
Registro n. 31 *Giustizia, foglio n.* 2

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio IV - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . (cognome e nome) (1)

. . . (luogo di nascita) . . (data di nascita (2)

(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il *sottoscritto, residente oppure domiciliato a* . . . (provincia . . .) in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trenta posti di aiutante in prova (parametro 120) nel ruolo degli aiutanti della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'istituto . . sito in via . . nell'anno scolastico . . . .,

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . .,

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (3);

e) possiede l'idoneità fisica all'impiego, oppure (4);

f) dichiarare soltanto le eventuali condanne penali riportate (5);

g) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede;

h) ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . , città . . provincia . via . . . n. . . c.a.p. . *numero telefonico* . .,

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6).

Data, ...

Firma (7) . . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Se il candidato ha diritto all'elevazione del limite massimo di età indicare il titolo o i titoli che gli conferiscono tale diritto.

(3) Nel caso che il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, dovrà dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei suoi confronti.

(4) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado di invalidità o mutilazione.

(5) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio con l'indicazione della qualifica rivestita dal candidato.

(13859)

Concorso a quattro posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », con sede di servizio presso la casa circondariale di Reggio Calabria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Reggio Calabria;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a quattro posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso la casa circondariale di Reggio Calabria e con *l'obbligo di permanenza delle vincitrici* nella predetta sede per un quinquennio ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono; sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali, è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art 2.

b) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta di identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione che devono produrre le candidate dichiarate vincitrici

Le concorrenti dichiarate vincitrici dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo da L. 1.500, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente puo essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 1.500, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 1.500;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 1.500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 1.500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 1.500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare le candidate a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 9 le quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio:

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2).

Art. 12.

Nomina delle vincitrici del concorso

Le vincitrici del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominate « vigilatrici penitenziarie » in prova, con decreto ministeriale, per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, le operaie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate di ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 13.

Trattamento economico

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, parametro iniziale della tabella unica, sezione *C*), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 novembre 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1977
Registro n. 29 *Giustizia, foglio n.* 351

ALLEGATO

Schema di domanda
(su carta da bollo da L. 1.500)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . . . nata a . . . . (provincia di . . . . . .) il (giorno, mese ed anno) . . . domiciliata in . . . (provincia di . . . .), via . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia di seconda categoria con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », in prova presso codesto Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Reggio Calabria.

La sottoscritta fa presente (solo per coloro che avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . . presso . . . . .; di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti (titoli, certificati di prestato servizio ecc. utili ai fini della graduatoria):. . . . .

La sottoscritta chiede che tutte le comnicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, con il bollo d'ufficio.

(13851)

Concorso a cinque posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », con sede di servizio presso la casa circondariale di Bologna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », dipendenti dalla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Bologna;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a cinque posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso la casa circondariale di Bologna e con l'obbligo di permanenza delle vincitrici nella predetta sede per un quinquennio ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 2.
Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono; sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.
Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.
Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta di identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925 e successive modificazioni.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione che devono produrre le candidate dichiarate vincitrici

Le concorrenti dichiarate vincitrici dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo da L. 1.500, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 1.500, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 1.500;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 1.500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 1.500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 1.500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare le candidate a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 9 le quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2).

Art. 12.

Nomina delle vincitrici del concorso

Le vincitrici del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominate «vigilatrici penitenziarie» in prova, con decreto ministeriale, per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, le operaie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate di ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 13.

Trattamento economico

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, parametro iniziale della tabella unica, sezione *C*), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1977
Registro n. 31 Giustizia, foglio n. 297

ALLEGATO

Schema di domanda
(su carta da bollo da L. 1.500)

Al Ministero di grazia e giustizia
Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . nata a (provincia di) il (giorno, mese ed anno) . domiciliata in . . (c.a.p) . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia di seconda categoria con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », in prova presso codesto Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Bologna.

La sottoscritta fa presente (solo per coloro che avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . presso . , di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti (titoli, certificati di prestato servizio ecc. utili ai fini della graduatoria): . . . . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo .

Data, ...

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per le dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, con il bollo d'ufficio.

(13850)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di coloritore « pittore » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 42ª, del 15 ottobre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977, registro n. 36 Difesa, foglio n. 73, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di coloritore « pittore » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(13183)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di coloritore « verniciatore a spruzzo » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 42ª, del 15 ottobre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1977, registro n. 36 Difesa, foglio n. 131, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di coloritore « verniciatore a spruzzo » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(13184)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di conduttore patentato di caldaie « con certificato di primo grado o secondo grado generale » nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 42ª, del 15 ottobre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1977, registro n. 36 Difesa, foglio n. 135, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di conduttore patentato di caldaie con « certificato di primo grado e secondo grado generale » nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(13185)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto consorziale vacanti nella provincia di Genova

L'ASSESSORE ALL'IGIENE, SANITA' E AMBIENTE

Visto il proprio provvedimento n. 9 del 22 ottobre 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario condotto consorziale vacanti in provincia di Genova;

Visti i decreti del presidente della giunta n. 3272 del 20 dicembre 1974, n. 1023 del 15 aprile 1976 e n. 1619 del 17 giugno 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nonché la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 in data 30 luglio 1975;

Approva

la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alla premessa, così come formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Chiarini Francesco	punti	72,078
2. Banchini Giuseppe	»	70,152
3. Venezia Pasquale	»	65,454
4. Giordano Michele	»	61,248
5. Leonardi Vittorio	»	60,496
6. Cevasco Pietro	»	60,176
7. Guaraglia Luciano	»	58,746
8. Garnero Aldo	»	54,610
9. Chiesa Fabio	»	54,300
10. Droetto Angelo	»	51,100
11. Vinai Mario	»	46,750
12. Ferrabini Luciano	»	45,154
13. Marchiò Massimo	»	43,500
14. Tezzo Giuliano	»	43,000

Il presente provvedimento sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Genova, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale di Genova, della prefettura di Genova e dei comuni interessati.

Genova, addì 11 novembre 1977

L'assessore: Dosio

L'ASSESSORE ALL'IGIENE, SANITA' E AMBIENTE

Visto il proprio provvedimento n. 35 in data 11 novembre 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati, risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario condotto consorziale vacanti nella provincia di Genova alla data del 30 novembre 1972, indetto con provvedimento n. 9 del 22 ottobre 1973;

Ritenuto di dover dichiarare i concorrenti classificati ai primi posti nella graduatoria di che trattasi vincitori dei tre posti di veterinario condotto consorziale in provincia di Genova;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 4;

Visto la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 in data 30 luglio 1975;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti classificati nell'ordine nella graduatoria degli idonei del concorso in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie consorziali a fianco di ciascuno indicati:

1) Chiarini Francesco, consorzio di Recco e uniti;
2) Banchini Giuseppe, consorzio di Busalla e uniti;
3) Venezia Pasquale, consorzio di Borzonasca e Mezzanego.

Il presente provvedimento sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Genova, e, per otto giorni consecutivi, agi albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale di Genova, della prefettura di Genova e dei comuni interessati.

Genova, addì 11 novembre 1977

L'assessore: Dosio

(13503)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 653, prot. n. 3313, in data 2 agosto 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1974 bandito con precedente decreto n. 426, prot. n. 291, in data 14 gennaio 1976;

Visto il successivo decreto n. 653, prot. n. 3313, in data 2 agosto 1977, con il quale si è provveduto alla assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che sia il vincitore della condotta medica seconda del comune di Castel d'Aiano, dott.ssa Ghini Viviana, che il successivo graduato, dott. Matrà Nunzio, hanno rinunciato alla assegnazione della condotta stessa;

Ritenuto di assegnare la condotta di cui trattasi al dottor Via Maurizio, tredicesimo nella graduatoria generale, in considerazione dell'ordine delle preferenze indicato dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La seconda condotta medica, Rocca di Roffeno, del comune di Castel d'Aiano, è assegnata al dott. Via Maurizio.

Bologna, addì 9 dicembre 1977

Il medico provinciale: Battiati

(13611)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO « G. TESTA » DI TARANTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario ortopedico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taranto.

(31)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI MARRADI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marradi (Firenze).

(28)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di neuropsichiatria infantile.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 gennaio 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(29)

OSPEDALE « CELESIA » DI GENOVA-RIVAROLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Rivarolo.

(30)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(22)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia;
un posto di aiuto dirigente del servizio di cardiologia;
un posto di aiuto dirigente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(23)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(24)

OSPEDALE « BARBERINI » DI CREVALCORE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto e un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Crevalcore (Bologna).

(25)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 aprile 1978, ad eccezione del posto di aiuto di medicina generale, per il quale il termine scade alle ore 12 del 31 marzo 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(26)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA STELLA » DI ORVIETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orvieto (Terni).

(27)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(32)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1977, n. **35.**

Modifica alla legge regionale 20 aprile 1977, n. 11, relativa all'erogazione dell'assistenza sanitaria alle categorie che ne sono prive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 31 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 20 aprile 1977, n. 11, contenente norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria alle categorie che ne sono prive, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) L'art. 1 è soppresso e sostituito dal seguente:

« La regione Molise, in attuazione dell'art. 3 del proprio statuto, con effetti dal 1° luglio 1977 e fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria o dell'organizzazione regionale del servizio con le unità locali indicate dal consiglio regionale (ULSS), con la presente legge interviene per assicurare l'assistenza sanitaria in forma diretta e gratuita alle categorie che ne sono prive, purchè caratterizzate da oggettive particolari condizioni sociali ed economiche ».

2) L'art. 7 è soppresso.

3) L'art. 8 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Al finanziamento della presente legge sarà destinata quota parte del fondo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'intero esercizio 1977 l'onere complessivo di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà posto a carico del nuovo capitolo di spesa n. 1465 così denominato: "Fondo speciale di solidarietà per l'assistenza sanitaria" da iscriversi nel bilancio 1977, con uno stanziamento di competenza di L. 250.000.000 ed una dotazione di cassa di L. 50.000.000, riducendo di pari importo i relativi stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al cap. 2596 "Fondo occorrente per fronteggiare provvedimenti legislativi in corso (spese correnti per funzioni normali)" ».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *Variazioni in aumento*:

Titolo I - Sezione VI

Rubrica n. 18 - Settore II

Cap. 2596. — Fondo occorrente per fronteggiare provvedimenti legislativi in corso (spese correnti per funzioni normali):

Stanziamento di competenza in più . .	L. 250.000.000
Dotazione di cassa in più	» 50.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Titolo II - Sezione VI

Rubrica n. 18 - Settore II

Cap. 2600. — Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese di investimento per funzioni normali):

Stanziamento di competenza in meno .	L. 250.000.000
Dotazione di cassa in meno	» 50.000.000

L'iniziativa legislativa « Assistenza sanitaria ai cittadini non protetti di assicurazioni obbligatorie », viene cancellata dall'elenco n. 2 di cui all'art. 7 della legge 31 maggio 1977, n. 16 e trasferita tra le iniziative descritte nell'elenco n. 1 dello stesso art. 7.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 25 ottobre 1977

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1977, n. 36.

Nota di variazione al bilancio 1977 per il finanziamento della legge regionale 12 luglio 1977, n. 19.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 31 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di provvedere al concorso finanziario regionale nei piani di sviluppo delle comunità montane di cui alla lettera *a*), art. 2 della legge regionale n. 19 del 12 luglio 1977, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

A) al titolo II, rubrica n. 9, settore III viene iscritto il nuovo capitolo di bilancio n. 1202 « Concorso finanziario regionale nei piani di sviluppo delle comunità montane di cui al n. 13 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11, con uno stanziamento di competenza di L. 1.000.000.000 ed una dotazione di cassa di L. 850.000.000;

B) al titolo II, rubrica n. 18, settore II viene ridotto il cap. 2630 « Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso » (spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo) di un importo di L. 1.000.000.000;

C) alla sezione VI, rubrica n. 18, settore I al cap. 2595 « Fondo di riserva di cassa » è introdotta una variazione di diminuzione di L. 850.000.000.

Art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 25 ottobre 1977

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1977, n. 37.

Rifinanziamento della legge regionale 5 novembre 1976, n. 31. Fondo di solidarietà regionale in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 31 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 7 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 31, è aggiunto il seguente comma:

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1977, valutato in L. 250.000.000 si fa fronte con lo stanziamento di L. 100.000.000 già iscritto al cap. 2150 del bilancio 1977 fra le spese correnti e da trasferire fra quelle di investimento, che viene integrato in L. 150.000.000 previa riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza iscritto al cap. 2630. Per gli esercizi futuri, con la stessa legge di bilancio sarà provveduto a quantificare l'onere annuale di spesa.

Per il finanziamento della presente legge è destinata quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 25 ottobre 1977

d'AIMMO

(13286)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780070)